



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

All. 1)

Approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 28 giugno 2024

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, E DEI CONSIGLI NOTARILI
DISTRETTUALI ADERENTI, PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE
DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI**

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito CUG), del Consiglio Nazionale del Notariato (di seguito CNN) e dei Consigli Notarili Distrettuali aderenti (di seguito CND), istituito ai sensi:

a) dell'articolo 57, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" come modificato dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

b) della Direttiva 4/2011, emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, laddove prevede che le amministrazioni di piccole dimensioni hanno la possibilità di associarsi al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza nell'esercizio delle proprie funzioni e ottimizzare le risorse;

c) della Direttiva 2/2019 recante "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche", emanata dal Ministro per la pubblica amministrazione e dal Sottosegretario delegato alle Pari Opportunità.

ART. 2 – ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE E SEDE

1. Il CUG è istituito contestualmente all'approvazione del presente regolamento.

2. Il CUG è composto come segue:

a) dal/dalla Presidente scelto/a tra gli appartenenti ai ruoli del CNN che possiedono elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale;

b) da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di CNN (di seguito OO.SS.);

c) da un egual numero di rappresentanti del CNN, secondo le disposizioni normative vigenti e nel rispetto della parità di genere.

3. Mediante atto del dirigente preposto al vertice del CNN è nominato il CUG secondo quanto indicato nelle lettere precedenti. Per ogni componente effettivo viene nominato, laddove disponibile, un componente supplente.

4. I rappresentanti di cui al comma 2, lett. c), del presente articolo vengono designati dopo essere stati individuati a seguito dell'espletamento di una procedura comparativa alla quale è invitato a partecipare il personale in servizio presso il CNN, interessato a ricoprire l'incarico.

5. Nell'ipotesi di esito infruttuoso della procedura comparativa saranno individuate, tra i dipendenti del CNN, le figure in possesso di specifiche competenze nell'ambito delle tematiche relative alle pari opportunità, alla valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

6. Nell'ipotesi in cui le OO.SS. invitate a designare i propri rappresentanti, non vi provvedano, e la conseguente mancanza di pariteticità sia determinata dall'inerzia delle OO.SS., il CUG potrà operare purché sia garantita la presenza della metà più uno dei componenti previsti.

7. Il CUG ha sede presso il CNN.

ART. 3 – DURATA IN CARICA

1. La durata del CUG è fissata in quattro anni e i suoi componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti, nel rispetto della vigente normativa.

2. I componenti nominati nel corso del quadriennio cessano dall'incarico allo scadere del mandato del CUG.

3. L'incarico di componente del CUG può essere ricoperto per non più di due mandati consecutivi ed è a titolo gratuito.

4. L'attività del CUG è svolta, di norma, nell'ambito dell'orario di lavoro, assicurando la più ampia partecipazione dei suoi componenti.

ART. 4 – COMPITI

1. Il CUG esercita i compiti ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle Direttive n. 4/2011 e n. 2/2019 emanate dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità.

2. Il CUG esercita le sue funzioni in piena autonomia gestionale.

3. A titolo esemplificativo il CUG svolge i compiti di seguito elencati:

a. COMPITI PROPOSITIVI:

- a1. predisposizione di azioni e attività volte a favorire e ad assicurare una reale parità di genere;
- a2. promozione e potenziamento delle iniziative dirette ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;
- a3. promozione, organizzazione e realizzazione di idonei strumenti di divulgazione, informazione e formazione dei lavoratori, volti al raggiungimento della consapevolezza in tema di pari opportunità, discriminazione e conciliazione;
- a4. realizzazione di iniziative volte all'attuazione delle direttive comunitarie in tema di affermazione della dignità delle persone in ambito lavorativo;
- a5. promozione di azioni volte a favorire la cultura e le condizioni del benessere lavorativo;
- a6. realizzazione di interventi (quali, ad esempio, le indagini sul clima lavorativo e adozione di codici etici e di comportamento) idonei a prevenire o a rimuovere situazioni di discriminazione o di violenza, diretta o indiretta, di natura morale, sessuale o psicologica nei luoghi di lavoro;
- a7. diffusione delle conoscenze e delle esperienze, mediante elementi informativi, documentali e statistici, concernenti il tema delle pari opportunità, e delle soluzioni adottate in altre amministrazioni, anche in collaborazione con la Consigliera di Parità del territorio di riferimento;
- a8. promozione di interventi volti alla creazione di un clima di reciproco rispetto e spirito di collaborazione fra i lavoratori, anche ai fini dell'incremento della produttività, del senso di appartenenza e del benessere lavorativo;
- a9. collaborazione con le specifiche figure previste e disciplinate dall'ordinamento giuridico.

b. COMPITI CONSULTIVI:

Formulazione di pareri preventivi all'Amministrazione concernenti:

- b1. programmazione di cicli di formazione destinati al personale, volti alla valorizzazione e al potenziamento delle risorse, anche nella prospettiva della prevenzione di disagi lavorativi e inefficienze;
- b2. temi di competenza del CUG rilevanti ai fini della contrattazione decentrata integrativa.

c. COMPITI VERIFICATIVI.

In materia di:

- c1. risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
- c2. esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;

c3. esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche – mobbing – nei luoghi di lavoro;

c4. assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione e nell'aggiornamento professionale, nella sicurezza sul lavoro;

c5. redazione della relazione annuale (entro il 30 marzo di ogni anno) sulla situazione del personale, riferita all'anno precedente, in ordine allo stato di attuazione del Piano triennale di azioni positive.

4. Il CUG, in esito alle attività menzionate, ha la facoltà di segnalare ai soggetti funzionalmente e territorialmente competenti le eventuali criticità riscontrate.

5. Il CUG, effettuata la valutazione delle segnalazioni pervenute, formula, se del caso, proposte in ordine ai comportamenti discriminatori segnalati.

6. Il CUG promuove, altresì, la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, attraverso la formulazione, agli organismi competenti, di piani formativi destinati ai lavoratori e alle lavoratrici, anche attraverso il costante aggiornamento dei titolari di incarichi dirigenziali.

7. Il CUG espleta, inoltre, ogni altro compito ad esso demandato dalle vigenti disposizioni normative, dai regolamenti dell'Amministrazione e dal CCNL.

8. Il CNN trasmette al CUG, entro il termine del 1° marzo, i dati e le informazioni di cui al paragrafo 1, Sezione II della Direttiva 2/2019. Dette informazioni confluiscono integralmente nella relazione che il CUG predispose e trasmette, entro il 30 marzo di ciascun anno al Dipartimento delle Pari Opportunità. La relazione sarà trasmessa ai vertici istituzionali e amministrativi del CNN e sarà pubblicata sul sito web istituzionale del CNN.

ART. 5 – RISORSE E STRUMENTI

1. Per lo svolgimento della propria attività, il CUG utilizzerà le risorse specificamente assegnate dal CNN, a valere sulle disponibilità di bilancio stanziato da quest'ultimo, nonché i finanziamenti previsti da leggi o derivanti da contributi erogati da soggetti di diritto pubblico.

2. Al CUG possono aderire i CND che ne faranno richiesta mediante la sottoscrizione della Convenzione allegata al presente Regolamento.

3. I CND possono aderire alla Convenzione in qualsiasi momento e fino alla scadenza del mandato dei componenti del CUG.

4. Sono a carico del CND le spese di trasferta, vitto, alloggio e ogni altra spesa sostenuta nell'espletamento del mandato dal membro indicato dal CND aderente.

5. Ogni anno il CUG presenta al Direttore Generale del CNN un piano di attività, e laddove necessita, un'eventuale specifica riguardo agli aspetti economici ad esso inerenti.

6. Il CNN assicura al CUG il supporto organizzativo necessario, in particolare assicura l'attività di segreteria, la raccolta dei verbali, la corrispondenza interna ed esterna, l'archiviazione della documentazione, nonché il supporto informatico e la diffusione in rete.

7. Il CNN mette a disposizione del CUG, in occasione delle proprie riunioni o convegni, locali idonei, il materiale e gli strumenti necessari.

8. È fatta salva la possibilità per i CUG di associarsi tra di loro al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza nell'esercizio delle proprie funzioni e ottimizzare le risorse, costituendo un CUG condiviso in cui sia garantita la rappresentanza dei lavoratori di ogni ente che ne fa parte.

ART. 6 – COLLABORAZIONE CON IL/LA CONSIGLIERE NAZIONALE DI PARITÀ NOMINATA CON DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ, E ALTRI ORGANISMI

1. Il CUG opera in collaborazione con la Consiglieria o il Consigliere nazionale di parità, anche attraverso il raccordo con "l'Osservatorio interistituzionale sulle buone prassi e la contrattazione decentrata", istituito presso l'Ufficio della Consiglieria Nazionale di Parità.

2. Il CUG può valutare l'opportunità di sottoscrivere accordi di cooperazione strategica con le/i Consigliere/i di parità territoriali volti a definire, concordemente e su ambiti specifici, iniziative e progetti condivisi e assicurare una collaborazione strutturale per sviluppare politiche attive e di promozione delle pari opportunità mirate alla implementazione dell'Osservatorio interministeriale di cui al punto 1 del presente articolo.

3. Il CUG, per quanto di sua competenza, può operare in collaborazione con l'UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, istituito presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per tutte le azioni ascrivibili all'ambito delle discriminazioni per razza o provenienza etnica.

ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le informazioni, i documenti e i dati acquisiti dal CUG nell'ambito delle attività di competenza sono trattati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss. mm. ii. e del Regolamento (UE) 2016/679.

ART. 8 – VALIDITÀ E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale del CNN, previa approvazione da parte dei competenti organi del CNN.

ART. 9– RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa.

ALLEGATI

All.1 - Convenzione per l'adesione dei Consigli Notarili Distrettuali al Comitato Unico di Garanzia del Consiglio Nazionale del Notariato per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.